

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2000

che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi di carni di ratiti d'allevamento e recante modifica della decisione 94/85/CE che fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche

[notificata con il numero C(2000) 2885]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/609/CE)

(GU L 258 del 12.10.2000, pag. 49)

Modificata da:

| | | Gazzetta ufficiale | | |
|--------------------|--|--------------------|------|------------|
| | | n. | pag. | data |
| ► <u>M1</u> | Decisione 2000/782/CE della Commissione dell'8 dicembre 2000 | L 309 | 37 | 9.12.2000 |
| ► <u>M2</u> | Decisione 2003/573/CE della Commissione del 31 luglio 2003 | L 194 | 89 | 1.8.2003 |
| ► <u>M3</u> | Decisione 2003/810/CE della Commissione del 17 novembre 2003 | L 305 | 11 | 22.11.2003 |
| ► <u>M4</u> | Decisione 2004/118/CE della Commissione del 28 gennaio 2004 | L 36 | 34 | 7.2.2004 |
| ► <u>M5</u> | Decisione 2004/415/CE della Commissione del 29 aprile 2004 | L 208 | 63 | 10.6.2004 |

Modificata da:

| | | | | |
|--------------------|---|-------|----|-----------|
| ► <u>A1</u> | Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea | L 236 | 33 | 23.9.2003 |
|--------------------|---|-------|----|-----------|



DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2000

che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi di carni di ratiti d'allevamento e recante modifica della decisione 94/85/CE che fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche

[notificata con il numero C(2000) 2885]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/609/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/89/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, l'articolo 11, paragrafo 1, l'articolo 12, l'articolo 14, paragrafo 1 e l'articolo 14 bis,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) I ratiti sono «volatili da cortile» ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 91/494/CEE, nonché «selvaggina d'allevamento» ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 91/495/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento⁽⁵⁾.
- (2) Le carni di ratiti possono essere importate dai paesi terzi se soddisfano almeno i requisiti di cui al capitolo III della direttiva 91/494/CEE e, conformemente all'allegato I, capitolo 11, della direttiva 92/118/CEE, i requisiti di cui al capitolo III della direttiva 91/495/CEE.
- (3) Per effetto della presente decisione, l'articolo 17 della direttiva 91/495/CEE diventerà obsoleto per le carni fresche di ratiti da allevamento.
- (4) Né la decisione 94/984/CE della Commissione, del 20 dicembre 1994, relativa alle norme di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da taluni paesi terzi⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2000/352/CE⁽⁷⁾, né la decisione 97/219/CE della Commissione, del 28 febbraio 1997, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento⁽⁸⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2000/160/CE⁽⁹⁾,

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 35.

⁽²⁾ GU L 300 del 23.11.1999, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

⁽⁵⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 41.

⁽⁶⁾ GU L 378 del 31.12.1994, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU L 124 del 25.5.2000, pag. 64.

⁽⁸⁾ GU L 88 del 3.4.1997, pag. 45.

⁽⁹⁾ GU L 51 del 24.2.2000, pag. 37.

▼B

si applicano alle carni di ratiti in quanto tali carni sono escluse dal campo d'applicazione di dette decisioni.

- (5) Occorre pertanto stabilire le pertinenti condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di carni di ratiti d'allevamento.
- (6) La decisione 96/659/CE della Commissione, del 22 novembre 1996, recante misure di protezione relative alla febbre emorragica del Congo e della Crimea ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 97/183/CE ⁽²⁾, autorizza gli Stati membri ad importare carni di ratiti a condizione che siano fornite garanzie supplementari con riguardo alla febbre emorragica del Congo e della Crimea. Occorre prendere in considerazione tali garanzie.
- (7) La Repubblica ceca, Israele e la Svizzera non sono indenni dalla malattia di Newcastle, tuttavia per combattere la malattia di Newcastle applicano misure almeno equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva 92/66/CEE del Consiglio ⁽³⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia.
- (8) È pertanto opportuno permettere l'importazione di carni di ratiti da allevamento dai paesi suindicati.
- (9) Alcuni paesi terzi non sono indenni dalla malattia di Newcastle e non applicano misure almeno equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva 92/66/CEE. Tuttavia dovrebbe essere loro concessa la possibilità di esportare nell'Unione europea carni fresche di ratiti a condizione che le misure da essi applicate per la lotta contro tale malattia offrano garanzie equivalenti, sotto il profilo sanitario, a quelle stabilite dal capitolo II della direttiva 91/494/CEE.
- (10) La Namibia, il Sudafrica e lo Zimbabwe hanno fornito le necessarie garanzie di cui sopra, che consentono di autorizzare le importazioni di carni di ratiti d'allevamento a determinate condizioni figuranti nel certificato di cui all'allegato II, parte 2, modello B, della presente decisione. Essi hanno inoltre presentato alla Commissione un soddisfacente piano di campionamento su base statistica, per sorvegliare la malattia di Newcastle negli allevamenti da cui provengono i ratiti macellati per essere esportati verso l'Unione europea.
- (11) Per la definizione delle condizioni d'importazione delle carni di ratiti da paesi terzi occorre tener conto della direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento ⁽⁴⁾.
- (12) Per la definizione delle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle importazioni di carni di ratiti occorre tener conto della direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE ⁽⁵⁾ e della direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ⁽⁶⁾.
- (13) Occorre stabilire un elenco dei paesi terzi autorizzati a utilizzare i certificati di importazione di carni di ratiti per pervenire ad una completa armonizzazione delle condizioni di importazione di tali carni.

⁽¹⁾ GU L 302 del 26.11.1996, pag. 27.

⁽²⁾ GU L 76 del 18.3.1997, pag. 32.

⁽³⁾ GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 340 del 31.12.1993, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

▼B

- (14) L'elenco deve basarsi sull'elenco principale dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche, fissato dalla decisione 94/85/CE della Commissione ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 96/2/CE ⁽²⁾.
- (15) La Tunisia ha fornito le garanzie necessarie per poter essere inserita nell'elenco fissato dalla decisione 94/85/CE.
- (16) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi alla procedura di notifica che figura nell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie.
- (17) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di ratiti da allevamento provenienti dai paesi terzi o dalle parti di paesi terzi elencati nell'allegato I, a condizione che dette carni soddisfino i requisiti del certificato di polizia sanitaria di cui all'allegato II e siano scortate da tale certificato, debitamente compilato e firmato. Il certificato comprende la parte generale di cui all'allegato II, parte 1, e uno degli attestati sanitari specifici di cui all'allegato II, parte 2, a seconda del modello (A o B) indicato nell'allegato I.

▼M5

Articolo 1 bis

Gli Stati membri vegliano affinché le partite di carni di ratiti di allevamento destinate al consumo umano introdotte nel territorio della Comunità a destinazione di un paese terzo, in transito immediato o dopo magazzinaggio ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, e dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, e non destinate all'importazione nella Comunità europea, rispettino i seguenti requisiti:

- a) provengono dal territorio di un paese terzo, o parte di esso, iscritto all'allegato I della presente decisione, ai fini dell'importazione di carni fresche della specie interessata;
- b) soddisfano i pertinenti requisiti zoosanitari relativi alla specie interessata stabiliti nel certificato sanitario di cui alla parte 2, modello A o B, dell'allegato II;
- c) sono scortate da un certificato veterinario conforme al modello di cui all'allegato III, firmato da un veterinario ufficiale presso i competenti servizi veterinari del paese terzo interessato;
- d) la loro ammissione al transito o al magazzinaggio (a seconda dei casi) è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata.

Articolo 1 ter

1. In deroga all'articolo 1 bis, gli Stati membri autorizzano il transito attraverso la Comunità, su strada o ferrovia, tra i posti d'ispezione frontalieri comunitari indicati all'allegato della decisione 2001/881/CE, di partite spedite da e verso la Russia, direttamente o attraverso un altro paese terzo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata nella Comunità, i servizi veterinari dell'autorità competente sigillano la partita con un sigillo numerato in serie;

⁽¹⁾ GU L 44 del 17.2.1994, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 1 del 3.1.1996, pag. 6.

▼M5

- b) ogni pagina dei documenti che scortano la partita di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE reca il timbro «SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA CE VERSO LA RUSSIA» apposto dal veterinario ufficiale dell'autorità competente responsabile del posto d'ispezione frontaliero;
 - c) devono essere soddisfatti i requisiti procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE;
 - d) l'ammissione al transito della partita è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata.
2. Non sono consentite operazioni di scarico o di magazzinaggio, secondo la definizione di cui all'articolo 12, paragrafo 4, o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, delle partite di cui sopra sul territorio comunitario.
3. L'autorità competente effettua controlli regolari volti a verificare che il numero di partite e il quantitativo di prodotto in uscita dal territorio comunitario corrisponda a quello in entrata.

▼B*Articolo 2*

Nell'allegato della decisione 94/85/CE è aggiunta, in ordine alfabetico del codice ISO, la seguente nuova riga:

| | | | | | | |
|-----|--|---------|--|---|--|---|
| «TN | | Tunisia | | x | | » |
|-----|--|---------|--|---|--|---|

Articolo 3

La presente decisione si applica alle spedizioni scortate da certificati effettuate a partire dal 1° ottobre 2000.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼ **M4***ALLEGATO I***Elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi da cui è ammessa l'esportazione nell'Unione europea di carni di ratiti d'allevamento**

| Codice ISO | Paese | Parti del territorio | Modello di certificato da utilizzare (A o B) |
|-------------|-------------------------|--|--|
| AR | Argentina | | A |
| AU | Australia | | A |
| BG | Bulgaria | | A |
| BR-1 | Brasile | Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul | A |
| BW | Botswana | | B |
| CA | Canada | | A |
| CH | Svizzera | | A |
| CL | Cile | | A |
| ▼ A1 | | | |
| ▼ M4 | | | |
| CZ (*) | Repubblica ceca (*) | | A |
| HR | Croazia | | A |
| EE (*) | Estonia (*) | | A |
| ▼ A1 | | | |
| ▼ M4 | | | |
| IL | Israele | | A |
| ▼ A1 | | | |
| ▼ M4 | | | |
| LV (*) | Lettonia (*) | | A |
| MT (*) | Malta (*) | | A |
| NA | Namibia | | B |
| NZ | Nuova Zelanda | | A |
| ▼ A1 | | | |
| ▼ M4 | | | |
| RO | Romania | | A |
| ▼ A1 | | | |
| ▼ M4 | | | |
| SK (*) | Repubblica slovacca (*) | | A |

▼ **M4**

| Codice ISO | Paese | Parti del territorio | Modello di certificat- o da utilizzare (A o B) |
|------------|------------------------|----------------------|--|
| TH | Thailandia | | A |
| TN | Tunisia | | A |
| US | Stati Uniti d'America | | A |
| ZA | Repubblica sudafricana | | B |
| ZW | Zimbabwe | | B |

(*) Applicabile soltanto fino a quando questo Stato in via di adesione non diventerà membro a pieno titolo della Comunità.



ALLEGATO II

PARTE 1

CERTIFICATO SANITARIO PER CARNI FRESCHE DI RATITI DA ALLEVAMENTO DESTINATE AL CONSUMO UMANO ⁽¹⁾

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita sino al posto d'ispezione frontaliero.

| | |
|--|---|
| 1. Speditore (nome e indirizzo completi): | 2. Certificato sanitario N. Originale |
| 4. Destinatario (nome e indirizzo completi): | 3. Paese d'origine: 3.1. Regione ⁽²⁾ |
| 8. Luogo di carico: | 5. Autorità competente (locale): 5.1. Ministero 5.2. Servizio |
| 9.1. Mezzo di trasporto ⁽³⁾ : 9.2. Numero del sigillo ⁽⁴⁾ : | 6. Autorità competente (locale): |
| 10.1. Stato membro di destinazione 10.2. Luogo di destinazione finale | 7. Indirizzo dello/degli stabilimento/i: 7.1. Macello: 7.2. Laboratorio di sezionamento ⁽⁵⁾ : 7.3. Deposito frigorifero ⁽⁵⁾ : |
| 12.1. Specie di ratiti: 12.2. Natura dei pezzi: | 11. Numero di riconoscimento degli stabilimenti: 11.1. Macello: 11.2. Laboratorio di sezionamento ⁽⁵⁾ : 11.3. Deposito frigorifero ⁽⁵⁾ : |
| 13.1. Tipo di imballaggio: 13.2. Identificazione della spedizione: | 14. Quantità: 14.1. Peso netto (kg): 14.2. Numero di colli: |

Nota: Presentare un certificato distinto per ciascuna partita di carni di ratiti.

⁽¹⁾ Carni fresche di ratiti: tutte le parti, escluse le frattaglie, di ratiti d'allevamento idonee al consumo umano, che non abbiano subito alcun trattamento di conservazione, eccetto il trattamento col freddo; le carni condizionate sotto vuoto o in atmosfera controllata devono essere scortate anch'esse da un certificato redatto secondo il presente modello.

⁽²⁾ Da compilare soltanto se l'autorizzazione ad esportare nella Comunità è limitata ad alcune regioni del paese terzo interessato.

⁽³⁾ Indicare i mezzi di trasporto e, secondo i casi, il nome depositato o il numero di immatricolazione.

⁽⁴⁾ Facoltativo.

⁽⁵⁾ Cancellare la dicitura inutile.



PARTE 2

Modello A**Attestato sanitario**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica:

I. Certificato sanitario

1. che ⁽¹⁾, regione ⁽²⁾,
è indenne da:
 - 1.1. influenza aviaria, conformemente alla definizione del codice zoosanitario dell'UIE;
 - 1.2. malattia di Newcastle, conformemente alla definizione del codice zoosanitario dell'UIE ⁽³⁾;
2. le carni sopra descritte sono state ottenute da ratiti d'allevamento:
 - 2.1. che sono stati detenuti senza interruzione nel territorio di ⁽¹⁾,
nella regione ⁽²⁾,
per almeno tre mesi prima della macellazione o dal momento della schiusa delle uova;
 - 2.2. che provengono da allevamenti:
 - 2.2.1. sottoposti regolarmente ad ispezioni veterinarie per diagnosticare le malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;
 - 2.2.2. che non sono stati sottoposti a restrizioni per motivi di polizia sanitaria in relazione a malattie del pollame e/o dei ratiti;
 - 2.2.3. intorno ai quali, in un raggio di 10 chilometri comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle per almeno 30 giorni;
 - 2.3. che, se originari di paesi dell'Asia o dell'Africa:
 - 2.3.1. sono stati isolati in un ambiente esente da zecche nel quadro di un programma ufficiale di lotta contro i roditori, per almeno quattordici giorni prima della macellazione;
 - 2.3.2. prima di essere trasferiti nell'ambiente esente da zecche, sono stati ⁽⁴⁾
 - ☐ esaminati per verificare che non avessero zecche, oppure
 - ☐ sottoposti a trattamento atto ad eliminare tutte le zecche di cui fossero portatori.
 Caratteristiche del trattamento:
Il trattamento applicato non lascia residui rilevabili nelle carni di ratiti;
 - 2.3.3. all'arrivo al macello sono stati sottoposti, con esito negativo, ad un controllo (di ciascun lotto) volto ad accertare l'assenza di zecche;
 - 2.4. non macellati nel quadro di un piano di controllo o di eradicazione delle malattie del pollame e/o dei ratiti;
 - 2.5. vaccinati/non vaccinati ⁽⁵⁾ contro la malattia di Newcastle con vaccino vivo nei 30 giorni precedenti la macellazione;
 - 2.6. non venuti a contratto, durante il trasporto al macello, con pollame e/o ratiti affetti da influenza aviaria o da malattia di Newcastle;
 - 2.7. che prima della macellazione sono stati manipolati e abbattuti alle condizioni previste dalla direttiva 93/119/CEE;
3. le carni sopra descritte:
 - 3.1. provengono da macelli riconosciuti ai quali, al momento della macellazione, non si applicavano restrizioni conseguenti all'insorgenza, sospettata o confermata, di influenza aviaria o malattia di Newcastle ed attorno ai quali, in un raggio di 10 km, non sono stati registrati casi di influenza aviaria o malattia di Newcastle per almeno 30 giorni;
 - 3.2. non sono venute a contatto, in alcuna delle fasi della macellazione, del sezionamento, del magazzinaggio o del trasporto, con ratiti o carni non rispondenti ai requisiti della direttiva 91/494/CEE;

⁽¹⁾ Nome del paese d'origine.

⁽²⁾ Da compilare soltanto se l'autorizzazione ad esportare nella Comunità è limitata ad alcune regioni del paese terzo interessato.

⁽³⁾ Il punto 1.2 non si applica alla Repubblica ceca, a Israele e alla Svizzera.


⁽⁴⁾ Apporre una crocetta nella casella appropriata ed eventualmente completare.

⁽⁵⁾ Cancellare la dicitura inutile. Se i ratiti sono stati vaccinati nei 30 giorni precedenti la macellazione, la partita non deve essere spedita a destinazione degli Stati membri o delle regioni di Stati membri riconosciuti indenni dalla malattia di Newcastle a norma dell'articolo 12 della direttiva 90/539/CEE (attualmente la Danimarca, la Finlandia e la Svezia).

▼ **B**II. *Certificato di polizia sanitaria*

4. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi ottenuti precisate nei piani in materia di residui presentati ai sensi dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE;
5. le carni sopra descritte sono state ottenute da ratiti che:
 - sono giunti al macello scortati da un certificato veterinario rilasciato dal veterinario responsabile dell'azienda d'origine, attestante che sono stati sottoposti ad ispezione veterinaria ante mortem presso tale azienda, nelle 72 ore precedenti il carico, a norma dell'articolo 8 della direttiva 91/495/CEE,
 - sono stati sottoposti ad ispezione veterinaria ante mortem presso il macello riconosciuto, nelle 72 ore precedenti la macellazione, a norma dell'articolo 8 della direttiva 91/495/CEE;
6. la macellazione dei ratiti è effettuata presso un macello riconosciuto a norma dell'articolo 8 della direttiva 91/495/CEE, a condizione che tale stabilimento disponga di adeguate attrezzature;
7. prima della produzione delle carni che formano oggetto del presente certificato, gli stabilimenti presso i quali si è proceduto alla macellazione, al trattamento o al sezionamento sono stati accuratamente puliti e disinfettati sotto sorveglianza ufficiale;
8. le carni sopra descritte:
 - 8.1. sono state manipolate nel rispetto delle condizioni igieniche previste all'articolo 8 della direttiva 91/495/CEE;
 - 8.2. sono state sottoposte ad ispezione post mortem conformemente all'articolo 8 della direttiva 91/495/CEE e sono risultate idonee al consumo umano;
 - 8.3. sono state sezionate ⁽⁶⁾ e immagazzinate ⁽⁶⁾ presso stabilimenti a tal fine riconosciuti dall'autorità competente di (nome del paese d'origine), rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 8 della direttiva 91/495/CEE, a condizione che tali stabilimenti dispongano di adeguate attrezzature;
 - 8.4. non sono venute a contatto, in alcuna delle fasi di macellazione, sezionamento, magazzinaggio e trasporto, con carni non rispondenti ai requisiti della direttiva 91/495/CEE;
9. le carni di cui al presente certificato ⁽⁶⁾/gli imballaggi delle carni di cui al presente certificato ⁽⁶⁾ recano un timbro che comprova ⁽⁷⁾:
 - ☐ che provengono da animali macellati e ispezionati presso un macello riconosciuto,
 - ☐ che sono state sezionate presso un laboratorio di sezionamento riconosciuto;
10. i mezzi di trasporto utilizzati e le condizioni di carico della partita di carni sopra descritte soddisfano le condizioni di igiene di cui all'articolo 8 della direttiva 91/495/CEE.

Fatto a, il



.....
(firma del veterinario ufficiale) ⁽⁷⁾

.....
(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

⁽⁶⁾ Cancellare la dicitura inutile.

⁽⁷⁾ Timbro e firma di colore diverso da quello del testo stampato.

▼ **B**

Modello B
Attestato sanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica:

I. Certificato sanitario

1. che ⁽¹⁾, regione ⁽²⁾,
è indenne dall'influenza aviaria conformemente alla definizione del codice sanitario dell'UIE;
2. che le carni fresche private delle ossa e della pelle sopra descritte sono state ottenute da ratiti di allevamento:
 - 2.1. che sono stati detenuti, senza interruzione, nel territorio del ⁽¹⁾,
regione ⁽²⁾,
per almeno tre mesi prima della macellazione o dal momento della schiusa delle uova;
 - 2.2. che sono stati allevati/sono rimasti per almeno tre mesi prima della macellazione in allevamenti:
 - 2.2.1. che sono sottoposti a ispezioni veterinarie regolari per diagnosticare le malattie trasmissibili all'uomo e agli animali;
 - 2.2.2. che non sono soggetti a restrizioni per motivi di polizia sanitaria in relazione a malattie del pollame e/o dei ratiti;
 - 2.2.3. in cui nei precedenti sei mesi non vi sono stati focolai della malattia di Newcastle o dell'influenza aviaria e intorno ai quali, nel raggio di 10 km dal perimetro del settore dell'azienda in cui sono allevati i ratiti, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle per almeno tre mesi;
 - 2.3. che, se originari di paesi dell'Asia o dell'Africa:
 - 2.3.1. sono stati isolati in un ambiente esente da zecche nel quadro di un programma ufficiale di lotta contro i roditori, per almeno quattordici giorni prima della macellazione;
 - 2.3.2. prima di essere trasferiti nell'ambiente esente da zecche, sono stati ⁽³⁾:
 - ☐ esaminati per verificare che non avessero zecche, oppure
 - ☐ sottoposti a trattamento atto ad eliminare tutte le zecche di cui fossero portatori.

Caratteristiche del trattamento:

Il trattamento applicato non lascia residui rilevabili nelle carni di ratiti;
 - 2.3.3. all'arrivo al macello sono stati sottoposti, con esito negativo, ad un controllo (di ciascun lotto) volto ad accertare la presenza di zecche;
- 2.4. non macellati nel quadro di un piano di controllo o di eradicazione delle malattie del pollame e/o dei ratiti;
- 2.5. che ⁽⁴⁾:
 - ☐ non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;
 - ☐ sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino inattivato rispondente ai requisiti di cui alla decisione 93/152/CEE della Commissione;
 - ☐ sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo che non risponde ai requisiti di cui alla decisione 93/152/CEE, ma non sono stati vaccinati nei 30 giorni precedenti la macellazione;
- 2.6. provengono da stabilimenti in cui la sorveglianza della malattia di Newcastle è effettuata nel quadro di un piano di campionamento su base statistica con risultati negativi per almeno sei mesi ⁽⁵⁾ ► ⁽⁶⁾ ◀ ;
- 2.7. non sono venuti a contatto, durante il trasporto al macello, con pollame e/o ratiti affetti da influenza aviaria o da malattia di Newcastle;
- 2.8. sono stati manipolati prima della macellazione e macellati alle condizioni previste dalla direttiva 93/119/CEE;

⁽¹⁾ Nome del paese d'origine.

⁽²⁾ Da compilare soltanto se l'autorizzazione ad esportare nella Comunità è limitata ad alcune regioni del paese terzo interessato.

⁽³⁾ Apporre una crocetta nella casella appropriata ed eventualmente completare.

⁽⁴⁾ Apporre una crocetta nella casella appropriata.

⁽⁵⁾ Nei gruppi non vaccinati la sorveglianza è basata sull'esame serologico e nel caso dei gruppi vaccinati in base ad un tampone tracheale dei ratiti.

⁽⁶⁾ Il periodo di sei mesi non entra in vigore fino al 1° maggio 2001.

▼B


3. le carni prive delle ossa e della pelle sopra descritte:

- 3.1. provengono da macelli riconosciuti ai quali, al momento della macellazione, non si applicavano restrizioni conseguenti all'insorgenza, sospettata o confermata, di influenza aviaria o malattia di Newcastle ed attorno ai quali, in un raggio di 10 km, non sono stati registrati casi di influenza aviaria o malattia di Newcastle per almeno 30 giorni;
- 3.2. non sono venute a contatto, in alcuna delle fasi della macellazione, del sezionamento, del magazzinaggio o del trasporto, con ratiti o carni non rispondenti ai requisiti della direttiva 91/494/CEE;

II. *Certificato di polizia sanitaria*

4. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi ottenuti precisate nei piani in materia di residui presentati ai sensi dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE;
5. le carni prive delle ossa e della pelle sopra descritte sono ottenute da ratiti che:
- sono giunti al macello scortati da un certificato veterinario rilasciato dal veterinario responsabile dell'azienda d'origine, attestante che sono stati sottoposti ad ispezione veterinaria ante mortem presso tale azienda, nelle 72 ore precedenti il carico, a norma dell'articolo 8 della direttiva 91/495/CEE,
 - sono stati sottoposti ad ispezione veterinaria ante mortem presso il macello riconosciuto, nelle 72 ore precedenti la macellazione, a norma dell'articolo 8 della direttiva 91/495/CEE;
6. la macellazione dei ratiti è effettuata presso un macello riconosciuto a norma dell'articolo 8 della direttiva 91/495/CEE, a condizione che tale stabilimento disponga di adeguate attrezzature;
7. prima della produzione delle carni che formano oggetto del presente certificato, gli stabilimenti presso i quali si è proceduto alla macellazione, al trattamento o al sezionamento sono stati accuratamente puliti e disinfettati sotto sorveglianza ufficiale;
8. le carni sopra descritte:
- 8.1. sono state manipolate a condizioni igieniche corrispondenti a quelle previste dall'articolo 8 della direttiva 91/495/CEE;
- 8.2. sono state sottoposte ad ispezione post mortem conformemente all'articolo 8 della direttiva 91/495/CEE e sono risultate idonee al consumo umano;
- 8.3. sono state sezionate ⁽⁶⁾ e immagazzinate ⁽⁶⁾ presso stabilimenti a tal fine riconosciuti dall'autorità competente di (nome del paese d'origine), rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 8 della direttiva 91/495/CEE, a condizione che tali stabilimenti dispongano di adeguate attrezzature;
- 8.4. non sono venute a contatto, in alcuna delle fasi di macellazione, sezionamento, magazzinaggio e trasporto, con carni non rispondenti ai requisiti della direttiva 91/495/CEE;
9. le carni di cui al presente certificato ⁽⁶⁾/gli imballaggi delle carni di cui al presente certificato ⁽⁶⁾ recano un timbro che comprova ⁽⁴⁾:
- ☐ che le carni provengono da animali macellati e ispezionati presso un macello riconosciuto,
 - ☐ che le carni sono state sezionate presso un laboratorio di sezionamento riconosciuto;
10. i mezzi di trasporto utilizzati e le condizioni di carico della partita di carni sopra descritte soddisfano le condizioni di igiene di cui all'articolo 8 della direttiva 91/495/CEE.

Fatto a, il

.....
(firma del veterinario ufficiale) ⁽⁷⁾.....
(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)⁽⁶⁾ Cancellare se non pertinente.⁽⁷⁾ Timbro e firma di colore diverso da quello del testo stampato.

▼ M5

ALLEGATO III

(Transito e/o magazzinaggio)

Modello TRANSITO/MAGAZZINAGGIO

| | | | | | |
|--|---|--|-------|------------------------|-----------------|
| 1. Speditore (nome e indirizzo completi) | CERTIFICATO VETERINARIO per le carni fresche di ratiti ⁽¹⁾, in [transito]/[immagazzinate] ⁽²⁾ ⁽⁷⁾ nella Comunità europea] N. ⁽³⁾ ORIGINALE | | | | |
| 2. Destinatario (nome e indirizzo completi) | 3. Origine delle carni ⁽⁴⁾ 3.1. Codice ISO e nome del paese: 3.2. Territorio ⁽¹⁰⁾ : | | | | |
| 5. Luogo di destinazione del [transito]/[magazzinaggio] ⁽⁷⁾ delle carni 5.1. Magazzinaggio in uno Stato membro UE Nome e indirizzo dello stabilimento ⁽⁵⁾ ⁽¹⁰⁾ 5.2. Paese terzo finale di destinazione dopo il [transito]/[magazzinaggio] ⁽¹⁰⁾ : Nome e indirizzo del posto d'ispezione frontaliero comunitario di uscita ⁽¹⁰⁾ : | 4. Autorità competente 4.1. Ministero: 4.2. Servizio: 4.3. Livello locale/regionale: 6. Località di carico per l'esportazione | | | | |
| 7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita ⁽¹⁶⁾ 7.1. [Autocarro]/[vagone ferroviario]/[nave]/[aereo] ⁽⁷⁾ : 7.2. Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo: | 7.3. Identificazione della partita ⁽⁸⁾ : | | | | |
| 8. Identificazione delle carni | | | | | |
| 8.1. Carni di: (specie animale). | | | | | |
| 8.2. Identificazione delle carni facenti parte della partita: | | | | | |
| Natura dei tagli ⁽⁸⁾ | Numero dello/degli stabilimento/i Mattatoio Sezionamento/deposito Frigorifero | | | Numero dei colli/pezzi | Peso netto (kg) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Totale | | | | | |

▼M5


9. Attestato zoosanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche di ratiti di cui al presente certificato:

- 9.1. provengono da un paese o da una regione autorizzati, al momento della macellazione, all'importazione nella CE ai sensi dell'allegato I della decisione 2000/609/CE e
- 9.2. soddisfano i pertinenti requisiti zoosanitari stabiliti nel certificato sanitario di cui alla parte 2, modello [A]-/[B] ⁽⁷⁾, dell'allegato II della decisione 2000/609/CE e
- 9.3. sono ottenute da animali macellati e sottoposti a trasformazione il o nel periodo dal ... al ... ⁽⁹⁾.

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il



.....
(firma del veterinario ufficiale ⁽¹¹⁾)

.....
(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

Note

- ⁽¹⁾ Per carni si intende qualsiasi parte di ratiti adatta al consumo umano e che non sia stata sottoposta ad altro trattamento di quello col freddo ai fini della conservazione: le carni in confezioni sottovuoto o in involucri in atmosfera controllata devono essere anch'esse scortate da un certificato conforme al presente modello.
- ⁽²⁾ Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, o dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio.
- ⁽³⁾ Attribuito dall'autorità centrale competente.
- ⁽⁴⁾ Paese e descrizione del territorio ai sensi dell'allegato I della decisione 2000/609/CE della Commissione (come da ultimo modificata).
- ⁽⁵⁾ Indicare l'indirizzo (con numero di riconoscimento, ove noto) del deposito in una zona franca, del deposito franco, del deposito doganale o dell'impresa di approvvigionamento navi.
- ⁽⁶⁾ Secondo il caso, devono essere indicati i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Se conosciuto, deve essere indicato il numero di volo dell'aereo.
In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare al punto 7.3 il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, ove noti.
- ⁽⁷⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.
- ⁽⁸⁾ Compilare se pertinente.
- ⁽⁹⁾ Data o date della macellazione. Non è consentita l'importazione di carni ottenute da ratiti macellati prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alla nota (4), o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti dell'importazione di tali carni dallo stesso territorio.
- ⁽¹⁰⁾ Da compilare, se pertinente.
- ⁽¹¹⁾ Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa. La stessa regola vale per i timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.